

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022

728/2022/R/EEL

RICONOSCIMENTO A CONSUNTIVO, PER L'ANNO 2021, E A PREVENTIVO, PER L'ANNO 2023, DEI COSTI DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI MERCATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 e, in particolare, l'articolo 59;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici e, in particolare, gli articoli 6 e 11;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 580/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2020/R/eel);

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 30 marzo 2022, prot. Autorità 13729 del 30 marzo 2022 (di seguito: comunicazione Terna 30 marzo 2022);
- la comunicazione di Terna del 17 ottobre 2022, prot. Autorità 50825 del 17 ottobre 2022 (di seguito: comunicazione Terna 17 ottobre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio, di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 4, comma 4.2, del TIMM prevede che l'allora Direzione Mercati, oggi DMEA, possa notificare in qualsiasi momento a Terna modifiche e integrazioni ai criteri per il computo degli indici di mercato di cui al comma 4.1, specificandone i termini di successiva decorrenza;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3.2, nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi

costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.10, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a Terna, per uno specifico anno, nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo, relativi all'anno antecedente, siano compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 351/07 (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 580/2020/R/eel, l'Autorità ha riconosciuto a Terna i costi a preventivo per lo svolgimento, nell'anno 2021, delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, pari a 964.191 (novecentosessantaquattromilacentonovantuno) euro e ne ha previsto la copertura tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2021;
- con la comunicazione Terna 30 marzo 2022, Terna ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività, di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, afferenti all'anno 2021, pari a 893.316 (ottocentonovantatremilatrecentosedici) euro;
- lo scostamento fra l'ammontare dei costi a consuntivo per l'anno 2021, di cui alla comunicazione Terna 30 marzo 2022, e l'ammontare dei costi a preventivo per il medesimo anno, di cui alla deliberazione 580/2020/R/eel, costituisce un minor

costo per il sistema elettrico di ammontare pari a 70.875 (settantamilaottocentostantacinque) euro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione Terna 17 ottobre 2022, Terna ha trasmesso all’Autorità il preventivo dei costi delle attività di cui all’articolo 3, comma 3.2, del TIMM, per l’anno 2023, pari a 1.140.051 (unmilionecentoquarantamilacinquantuno) euro, evidenziando il costo aggiuntivo del personale interno della Direzione Dispacciamento che sarà dedicato, in particolare, all’attività di simulazione degli esiti della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le attività atte a consentire il monitoraggio, a garantire la trasparenza e a prevenire l’esercizio del potere di mercato da parte degli operatori del mercato e, in particolare, degli utenti del dispacciamento sono essenziali ai fini della corretta funzionalità del sistema elettrico;
- la rilevanza di tali attività risulta, inoltre, rafforzata dalle funzioni di monitoraggio sui mercati all’ingrosso dell’energia che il REMIT attribuisce alle autorità di regolazione nazionale in coordinamento con l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER) nonché alle specifiche competenze che l’articolo 15 del REMIT attribuisce alle persone che compiono professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, ivi inclusa Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l’ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 3.2, del TIMM, nell’anno 2021, in 893.316 (ottocentonovantatremilatrecentosedici) euro e, conseguentemente, quantificare il minor onere rinveniente dallo scostamento fra i suddetti costi e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno in 70.875 (settantamilaottocentostantacinque) euro;
- quantificare l’ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l’anno 2023, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 3.2, del TIMM, con particolare riferimento agli obiettivi sopra richiamati, in 1.140.051 (unmilionecentoquarantamilacinquantuno) euro;
- riconoscere i costi a preventivo per l’anno 2023 a titolo di acconto, salvo l’eventuale conguaglio da effettuarsi in sede di presentazione del consuntivo per il medesimo anno;
- che la somma dei costi a preventivo per l’anno 2023 e il minor onere a titolo di conguaglio dei costi riconosciuti a Terna per l’anno 2021, sia coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l’anno 2023

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, per l'anno 2021

- 1.1 L'ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna, per l'anno 2021, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, è pari a 893.316 (ottocentonovantatremilatrecentosedici) euro.
- 1.2 Pertanto, il minor onere corrispondente allo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2021, ai sensi del precedente comma 1.1, e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno, ai sensi del comma 2.2 della deliberazione 580/2020/R/eel, è pari a 70.875 (settantamilaottocentosettantacinque) euro.

Articolo 2

Attività e quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, per l'anno 2023

- 2.1 Le attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM da svolgere nell'anno 2023 sono finalizzate a raggiungere gli obiettivi riportati in motivazione.
- 2.2 L'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2023, non altrimenti già coperti, è pari a 1.140.051 (unmilione centoquarantamila cinquantuno) euro.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La somma algebrica dei costi di cui al precedente comma 2.2 e il minor onere di cui al precedente comma 1.2, pari a 1.069.176 (unmilionesessantannovemilacentosettantasei) euro, è coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2023.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna S.p.A..
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini